



COMUNE DI SAN MARZANO SUL SARNO

Provincia di Salerno

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 16 DEL 30-05-2022

OGGETTO: Agevolazioni TARI 2022 destinate a utenze domestiche e non domestiche , D.L.73/2021

L'anno **duemilaventidue** il giorno **trenta** del mese di **maggio** dalle ore 16:17 nella sala consiliare presso la sede Municipale, a seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio comunale in data 25.05.2022 prot. n. 7156, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria e in seduta Pubblica di Prima convocazione.

Presiede la seduta l'**Avv. Pasquale Alfano** in qualità di Presidente.

E' presente il Sindaco, **Avv. Zuottolo Carmela.**

Dei consiglieri comunali sono presenti n. 15 e assenti n. 2 consiglieri, come segue:

Zuottolo Carmela	P	Ciancia Mariano	P
Alfano Pasquale	P	Gaito Enza	A
Iaquinandi Marco	P	Oliva Gerolamo	P
Calabrese Angela Maria	P	Farina Colomba	P
Oliva Andrea	P	Marrazzo Vincenzo	A
Grimaldi Franco	P	Calenda Maria	P
Barretta Francesca	P	Oliva Margherita	P
Vastola Lucia	P	Maiorano Luisa	P
Prete Tiziana	P		

Partecipa con funzioni consultive, referenti di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma4, lettera a, del D.Lgs. 267/2000) il Segretario Generale Dott. Fabio Fariello.

Si passa al terzo punto all'o.d.g. ad oggetto: *"Agevolazioni Tari 2022 destinate a utenze domestiche e non domestiche D.L. 73/2021"*.

* * * * *

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto che tutti gli interventi sono integralmente riportati nel verbale di seduta che per l'argomento in discussione viene allegato al presente atto (**verbale n. 15**);

Vista la proposta di deliberazione allegata al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile di Settore interessato, ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 267/2000, allegati;

Con la seguente votazione: presenti n. 15, favorevoli n. 11, astenuti n. 4 (C. Farina, M. Oliva, M. Calenda, L. Maiorano),

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione, allegata alla presente a formarne parte integrante e sostanziale;

Di dichiarare, con separata votazione palese, dallo stesso esito, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000.

L'ASSESSORE AI TRIBUTI

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 29/06/2021 sono state approvate modifiche al regolamento TARI approvato con deliberazione n. 10 del 15/04/2020;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 27/04/2022 è stato approvato il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2022 e sono state confermate, per l'anno 2022, le tariffe applicate nel 2021;

Vista:

- 1) la Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014) che all'art. 1 comma 639 istituisce la Tassa sui Rifiuti (TARI), componente dell'imposta unica comunale (IUC), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- 2) la Legge 27 dicembre 2019 n. 160 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020", che all'articolo 1 comma 738 abolisce la IUC, l'Imposta Comunale Unica, con eccezione della tassa rifiuti (TARI), per la quale la fonte normativa continua ad essere la Legge 27 dicembre 2013 n. 147, art 1 commi da 641 al 668;
- 3) la Legge 27 dicembre 2017 n. 205 che attribuisce all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, di seguito ARERA, tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga";

Tenuto conto che negli ultimi anni il nostro Paese è stato investito da un eccezionale contesto di emergenza sanitaria, sociale e produttiva, per la quale ogni soggetto istituzionale con funzioni di governo del territorio ha dovuto assumere decisioni coerenti, volte a mitigare gli effetti di crisi del tessuto territoriale e, quindi, del dovere di adottare, nei limiti delle competenze comunali e compatibilmente con le proprie disponibilità, misure volte ad alleviare le difficoltà che le attività economiche e le fasce di utenza domestica svantaggiate investite dal prolungato lockdown sanitario hanno patito e continuano a patire inevitabilmente e considerevolmente;

Considerato che è intenzione di questa Amministrazione comunale riadottare misure di tutela (nella forma di agevolazione tariffaria) volte a mitigare, per quanto possibile, la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza da COVID-19; consapevoli che, in ragione delle evidenze attuali, delle norme di carattere nazionale che continuano a raffigurare uno scenario i cui tempi non sono attualmente prevedibili a corto raggio, le misure che l'Amministrazione Comunale può adottare possono contribuire a ridurre il rischio di lacerazioni nel tessuto sociale ed economico della propria comunità;

Richiamata la facoltà consentita ai Comuni dall'art. 660 della L. 147/2013 di deliberare "riduzioni atipiche";

Richiamato il Decreto-legge n. 73 del 2021 che prevede all'art. 6 quanto segue:

"1. In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio

delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche.

2. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati, si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, in proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche di cui all'Allegato 3 - Nota metodologica stima TARI e TARI corrispettivo - del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021.

3. I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle risorse assegnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti. Resta fermo, in ogni caso, che l'ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibile dallo Stato è quello determinato dal decreto di cui al comma 2.

4. I comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ovunque possibile, mediante strumenti telematici, le modalità per l'eventuale presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte delle attività economiche beneficiarie.

5. Le risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2, non utilizzate per le finalità di cui al comma 1, come certificate nell'ambito della certificazione di cui al comma 827 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono recuperate, nell'anno 2022, secondo la procedura di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

6. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 600 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77;

Visto il decreto del Ministero dell'Interno in data 24/06/2021 concernente il «Riparto del Fondo di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della TARI o della TARI corrispettiva ad alcune categorie economiche che ammonta per il Comune di San Marzano sul Sarno ad euro 72.131,99.

Richiamato, inoltre, il Decreto-legge n. 73 del 2021 che prevede all'art. 53 quanto segue:

“1. Al fine di consentire ai comuni l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, nonché di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo di 500 milioni di euro per l'anno 2021, da ripartire, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base dei seguenti criteri:

a) una quota pari al 50% del totale, per complessivi euro 250 milioni, è ripartita in proporzione alla popolazione residente di ciascun comune;

b) una quota pari al restante 50%, per complessivi euro 250 milioni, è ripartita in base alla distanza tra il valore del reddito pro capite di ciascun comune e il valore medio nazionale, ponderata per la rispettiva popolazione. I valori reddituali comunali sono quelli relativi all'anno d'imposta 2018, pubblicati dal Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, all'indirizzo: https://www1.finanze.gov.it/finanze3/analisi_stat/index.php?search_class%5B0%5D=COMUNE&opendata=yes;

c) il contributo minimo spettante a ciascun comune non può in ogni caso risultare inferiore a euro 600. La quota di cui ((alla lettera a))) relativa ai comuni con popolazione maggiore di centomila abitanti è decurtata, proporzionalmente, dell'importo necessario ad assicurare il rispetto dei criteri di cui alla presente lettera.

1-bis. Al fine di snellire i procedimenti di spesa relativi alle risorse di cui al presente articolo, i comuni possono applicare le procedure di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020, in quanto compatibili.))

2. All'onere di cui al comma 1, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77";

Visto il decreto del Ministero dell'Interno in data 24/06/2021 concernente il Riparto del Fondo di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, finalizzato all'adozione da parte di comuni di misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie che ammonta per il Comune di San Marzano sul Sarno ad euro 236.314,41;

Considerato che:

- con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 in data 29/06/2021 "Tariffe TARI: Anno 2021" veniva stabilito che con successiva deliberazione sarebbero state individuate *"le modalità di applicazione delle riduzioni tenendo conto di quanto disposto dall'art. 6 del D.L. 73/2021"*;
- con determinazione R.G. 417/2021 veniva approvato l'avviso pubblico per la concessione delle agevolazioni TARI di cui alla deliberazione n. 27/2021 impegnando le seguenti somme:
 - € 72.131,99 al codice di bilancio 12.04-1.04.02.02.999 (ex cap. 1400/1) relativamente alle agevolazioni da fornire alle utenze non domestiche di cui all'art. 6 del D.L. 73/2021 e relativo decreto di riparto;
 - € 236.314,41 al codice di bilancio 12.04-1.04.02.02.999 (excap.1400) relativamente alle agevolazioni da fornire alle utenze domestiche di cui all'art. 53 del D.L. 73/2021 e relativo decreto di riparto;
- con Determinazione R.G. 569/2021, in seguito all'istruttoria delle domande ricevute si è provveduto all'approvazione della graduatoria degli ammessi all'agevolazioni stimandone il costo in € 62.919,06 come di seguito riportato:
 - € 56.408,02 per le utenze domestiche;
 - € 6.511,04 per le utenze non domestiche;

Tenuto conto che con deliberazione n. 118/2021 la Giunta Comunale ha autorizzato il Responsabile del Settore Affari Generali all'impiego della somma di € 60.000,00, per il tramite dell'Azienda Consortile Agro Solidale, per l'erogazione di buoni spesa secondo quanto previsto dall'art. 2 comma 6 dell'Ordinanza 658 del 29 marzo 2020 a valere sul Fondo Alimentare di cui all'art. 53 del D.L. 73/2021;

Ritenuto opportuno approvare nuove agevolazioni relativamente alla TARI anno 2022 sia per le Utenze domestiche (UD) che, a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19 versino in condizioni di difficoltà sociale ed economica, che per le Utenze non domestiche (UND) che, per effetto dei provvedimenti governativi o locali, hanno dovuto chiudere la propria attività totalmente o parzialmente;

Visto l'art. 13 del D.L. 4/2022 che stabilisce *"le risorse assegnate per la predetta emergenza a titolo di ristori specifici di spesa che rientrano nelle certificazioni di cui all'articolo 1, comma 827, della suddetta legge n. 178 del 2020, e all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, possono essere utilizzate anche nell'anno 2022 per le finalità cui sono state assegnate"*;

Atteso che le agevolazioni che si intendono applicare sono di carattere assolutamente straordinario e, pertanto, vengono regolamentate con la presente delibera di Consiglio Comunale non ravvisando la necessità di una modifica permanente del regolamento comunale sull'applicazione della TARI;

Considerato che il decreto ministeriale del 24/06/2021 non stabilisce criteri puntuali per la concessione di riduzioni TARI ad alcune categorie economiche e, pertanto, occorre riferirsi a quanto stabilito dall'art. 6, comma 1 del Decreto-legge, n. 73/2021;

Rilevata, pertanto, necessaria la definizione dei seguenti criteri per la concessione delle agevolazioni Tari alle utenze non domestiche:

1. Sono escluse dalla concessione della suddetta agevolazione le attività temporanee di commercio su aree pubbliche (esercizio attività mercatale), già beneficiarie della riduzione prevista dall'art. 1 comma 816 della legge 160/2019.

2. Sono escluse dalle agevolazioni le seguenti utenze non domestiche:

- banche, assicurazioni, studi professionali e servizi finanziari, agenzie ed uffici (categorie TARI 11 e 12);
- edicole, farmacie, plurilicenze, tabaccai;
- ospedali, carceri, case di cura e di riposo, caserme;
- attività indicate negli allegati 23 e 24 del DPCM del 03/03/2021 (attività rimaste sempre aperte).

3. L'agevolazione Tari sarà applicata per le utenze non domestiche e secondo le modalità di seguito indicate:

- Categorie Tari 1 e 4 – limitatamente agli impianti sportivi – nella misura massima del 100% della quota variabile;
- Categoria Tari 6 - Alberghi senza ristorante - nella misura massima del 40% della quota variabile;
- Categoria Tari 17 – Barbiere, estetista, parrucchiera - nella misura massima del 50% della quota variabile;
- Categoria Tari 22 – Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie - nella misura massima del 60% della quota variabile;
- Categoria Tari 23 – Birrerie, hamburgherie ad eccezione delle mense - nella misura massima del 60% della quota variabile;
- Categoria Tari 24 – Bar, caffè, pasticcerie - nella misura massima del 60% della quota variabile.

4. L'agevolazione è tuttavia riconosciuta anche alle utenze non domestiche escluse dall'agevolazione che abbiano comunque subito degli effetti negativi derivanti dalla pandemia comprovati dalla riduzione del fatturato 2020 rispetto al 2019 di almeno il 30%, calcolato ai sensi dell'art. 1 del DI 41/2021 commi da 1 a 4. Il riconoscimento e il calcolo della riduzione sono condizionati alla presentazione di apposita dichiarazione da rendere al Comune entro e non oltre il trentesimo giorno dalla pubblicazione dell'avviso, predisposta in base al modello che verrà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente. L'agevolazione, verificata la dichiarazione presentata, sarà riconosciuta nella misura massima del 30% della quota variabile e sarà applicata sulla Tari 2022.

5. Non possono, in ogni caso, accedere alle suddette agevolazioni, i soggetti che non siano in regola con i versamenti della Tari ordinaria per il periodo 2014 - 2020 e che abbiano degli accertamenti in corso per il recupero del tributo, salvo la regolarizzazione entro la data di presentazione della domanda. Sarà riconosciuta l'agevolazione anche nel caso in cui ci siano rateizzi con pagamenti regolari.

6. Le agevolazioni sopra riportate saranno riconosciute solo in seguito alla presentazione, esclusivamente in modalità telematica, di apposita istanza da parte dei soggetti interessati, entro e non oltre il termine fissato dall'avviso pubblico, mediante apposita modulistica predisposta dall'Ente – Settore Finanze e Tributi.

Considerato che il decreto ministeriale del 24/06/2021 non stabilisce criteri puntuali per la concessione di riduzioni TARI alle utenze domestiche e, pertanto, occorre riferirsi a quanto stabilito dall'art. 53, comma 1 del Decreto-legge, n. 73/2021;

Rilevata, pertanto, necessaria la definizione dei seguenti criteri per la concessione delle agevolazioni Tari alle utenze domestiche:

- presentazione di istanza, anche in via telematica, da parte dei soggetti interessati, entro e non oltre il termine fissato dall'avviso pubblico, mediante apposita modulistica predisposta dall'Ente;
- assegnazione dell'agevolazione a tutte le utenze domestiche (UD) del Comune di San Marzano sul Sarno ed assoggettate alla TARI per l'esercizio 2022 rientranti nelle seguenti fasce di ISEE 2022:

Categoria Tariffaria	ISEE min (valore espresso in €)	ISEE max (valore espresso in €)	Percentuale massima riduzione quota variabile
OCCUPANTI 1	0,00	6.000,00	20 %
OCCUPANTI 1	6.000,01	15.000,00	10 %
OCCUPANTI 2	0,00	6.000,00	20 %

OCCUPANTI 2	6.000,01	15.000,00	10 %
OCCUPANTI 3	0,00	6.000,00	20 %
OCCUPANTI 3	6.000,01	15.000,00	10 %
OCCUPANTI 4	0,00	6.000,00	30 %
OCCUPANTI 4	6.000,01	15.000,00	15 %
OCCUPANTI 4	15.000,01	25.000,00	7,5 %
OCCUPANTI 5	0,00	6.000,00	30 %
OCCUPANTI 5	6.000,01	15.000,00	15 %
OCCUPANTI 5	15.000,01	25.000,00	7,5 %
OCCUPANTI 6 o più	0,00	6.000,00	30 %
OCCUPANTI 6 o più	6.000,01	15.000,00	15 %
OCCUPANTI 6 o più	15.000,01	25.000,00	7,5 %

- non possono, in ogni caso, accedere alle suddette agevolazioni, i soggetti che non siano in regola con i versamenti della Tari ordinaria per il periodo 2014 - 2020 e che abbiano degli accertamenti in corso per il recupero del tributo, salvo la regolarizzazione entro la data di presentazione della domanda. Sarà riconosciuta l'agevolazione anche nel caso in cui ci siano rateizzi con pagamenti regolari;
- nel caso in cui le istanze pervenute e le agevolazioni da riconoscere siano inferiori o superiori rispetto al budget complessivo da assegnarsi, ex art. 6 DL 73/2021, per le agevolazioni TARI (UND) e attualmente assegnato in euro 65.520,95, ed ex art. 53 DL 73/2021, per le agevolazioni TARI (UD) e attualmente assegnato in euro 119.906,39, le agevolazioni di cui sopra potranno essere rideterminate proporzionalmente in diminuzione o in aumento;

Considerato, inoltre, che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. n. 504/1992, e che le percentuali di riduzione previste devono essere calcolate sugli importi al netto dello stesso;

Visto l'art.3, comma 5 sexiesdecies del D.L. 30 dicembre 2021, n.228, convertito con modificazioni con la legge di conversione 25 febbraio 2022, n.15 che ha previsto il differimento al 31 maggio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali;

Acquisiti:

- i favorevoli pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Settore Finanza e Tributi ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- il parere dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012 (verbale n. 21);

Visto:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n 267, nonché le vigenti disposizioni di legge ad esso compatibili;
- la Legge 147/2013 e s.m.i.;
- la Legge 160/2019 e s.m.i.;
- lo Statuto Comunale;

PROPONE DI DELIBERARE

per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati:

- 1. Di approvare** le agevolazioni Tari nei limiti del Fondo riconosciuto a tal scopo con decreto del Ministero dell'Interno in data 24/06/2021;
- 2. Di stabilire** i seguenti criteri per la concessione delle agevolazioni Tari 2022 alle utenze non domestiche ai sensi dell'art. 6 del D.L. 73/2021:

1. Sono escluse dalla concessione della suddetta agevolazione le attività temporanee di commercio su aree pubbliche (esercizio attività mercatale), già beneficiarie della riduzione prevista dall'art. 1 comma 816 della legge 160/2019.

2. Sono escluse dalle agevolazioni le seguenti utenze non domestiche:

- banche, assicurazioni, studi professionali e servizi finanziari, agenzie ed uffici (categorie TARI 11 e 12);

- edicole, farmacie, plurilicenze, tabaccari;

- ospedali, carceri, case di cura e di riposo, caserme;

- attività indicate negli allegati 23 e 24 del DPCM del 03/03/2021 (attività rimaste sempre aperte).

3. L'agevolazione Tari sarà applicata per le utenze non domestiche e secondo le modalità di seguito indicate:

- Categorie Tari 1 e 4 – limitatamente agli impianti sportivi – nella misura massima del 100% della quota variabile;

- Categoria Tari 6 - Alberghi senza ristorante - nella misura massima del 40% della quota variabile;

- Categoria Tari 17 – Barbiere, estetista, parrucchiera - nella misura massima del 50% della quota variabile;

- Categoria Tari 22 – Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie - nella misura massima del 60% della quota variabile;

- Categoria Tari 23 – Birrerie, hamburgherie ad eccezione delle mense - nella misura massima del 60% della quota variabile;

- Categoria Tari 24 – Bar, caffè, pasticcerie - nella misura massima del 60% della quota variabile.

4. L'agevolazione è tuttavia riconosciuta anche alle utenze non domestiche escluse dall'agevolazione che abbiano comunque subito degli effetti negativi derivanti dalla pandemia comprovati dalla riduzione del fatturato 2020 rispetto al 2019 di almeno il 30%, calcolato ai sensi dell'art. 1 del DI 41/2021 commi da 1 a 4. Il riconoscimento e il calcolo della riduzione sono condizionati alla presentazione di apposita dichiarazione da rendere al Comune entro e non oltre il trentesimo giorno dalla pubblicazione dell'avviso, predisposta in base al modello che verrà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente. L'agevolazione, verificata la dichiarazione presentata, sarà riconosciuta nella misura massima del 30% della quota variabile e sarà applicata sulla Tari 2022.

5. Non possono, in ogni caso, accedere alle suddette agevolazioni, i soggetti che non siano in regola con i versamenti della Tari ordinaria per il periodo 2014 - 2020 e che abbiano degli accertamenti in corso per il recupero del tributo, salvo la regolarizzazione entro la data di presentazione della domanda. Sarà riconosciuta l'agevolazione anche nel caso in cui ci siano rateizzi con pagamenti regolari.

6. Le agevolazioni sopra riportate saranno riconosciute solo in seguito alla presentazione, esclusivamente in modalità telematica, di apposita istanza da parte dei soggetti interessati, entro e non oltre il termine fissato dall'avviso pubblico, mediante apposita modulistica predisposta dall'Ente – Settore Finanze e Tributi.

3. Di stabilire i seguenti criteri per la concessione delle agevolazioni Tari 2022 alle utenze domestiche ai sensi dell'art. 53 del D.L. 73/2021:

- presentazione di istanza, anche in via telematica, da parte dei soggetti interessati, entro e non oltre il termine fissato dall'avviso pubblico, mediante apposita modulistica predisposta dall'Ente;
- assegnazione dell'agevolazione a tutte le utenze domestiche (UD) del Comune di San Marzano sul Sarno ed assoggettate alla TARI per l'esercizio 2022 rientranti nelle seguenti fasce di ISEE 2022:

Categoria Tariffaria	ISEE min (valore espresso in €)	ISEE max (valore espresso in €)	Percentuale massima riduzione quota variabile
OCCUPANTI 1	0,00	6.000,00	20 %
OCCUPANTI 1	6.000,01	15.000,00	10 %
OCCUPANTI 2	0,00	6.000,00	20 %
OCCUPANTI 2	6.000,01	15.000,00	10 %
OCCUPANTI 3	0,00	6.000,00	20 %
OCCUPANTI 3	6.000,01	15.000,00	10 %
OCCUPANTI 4	0,00	6.000,00	30 %
OCCUPANTI 4	6.000,01	15.000,00	15 %
OCCUPANTI 4	15.000,01	25.000,00	7,5 %

OCCUPANTI 5	0,00	6.000,00	30 %
OCCUPANTI 5	6.000,01	15.000,00	15 %
OCCUPANTI 5	15.000,01	25.000,00	7,5 %
OCCUPANTI 6 o più	0,00	6.000,00	30 %
OCCUPANTI 6 o più	6.000,01	15.000,00	15 %
OCCUPANTI 6 o più	15.000,01	25.000,00	7,5 %

Non possono, in ogni caso, accedere alle suddette agevolazioni, i soggetti che non siano in regola con i versamenti della Tari ordinaria per il periodo 2014 - 2020 e che abbiano degli accertamenti in corso per il recupero del tributo, salvo la regolarizzazione entro la data di presentazione della domanda. Sarà riconosciuta l'agevolazione anche nel caso in cui ci siano rateizzi con pagamenti regolari.

5. Di demandare al settore Finanze e Tributi la definizione degli adempimenti necessari al fine del riconoscimento delle agevolazioni TARI sopra richiamate;

6. Di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione secondo la normativa vigente in materia.

**L'assessore ai tributi
Angela Maria Calabrese**

Letto, approvato e sottoscritto	
IL Presidente Avv. Pasquale Alfano	IL Segretario Generale Dott. Fabio Fariello

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa